

CAGLIARI, 25 marzo 2019

COMITATO REGIONALE SARDEGNA

Il Giudice Sportivo Territoriale

- visto la notizia e/o esposto pervenuto allo scrivente in data 22 marzo 2019 dalla Segreteria Regionale in ordine all'esposto presentato dal sig. Giovanni Amos Muscheri, arbitro regionale AIAB Oristano a carico dell'atleta Salvatore Madau tessera n. 404767, tesserato con la società FIB Carbonia, in occasione del comportamento dal medesimo sig. Madau tenuto in data 14.02.2019 durante la gara presso l'impianto Bocciofilo di Bacu Abis del primo turno delle fasi finali del campionato di promozione di seconda categoria fra la società comunale Carbonia e il Circolo Bocciofilo Cagliari;

PREMESSO CHE

- con riferimento alla suddetta nota il sig. Madau avrebbe creato disturbo alle operazioni di gara nonché avuto un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro di gara;
- che tuttavia del tutto l'inculpatore avrebbe volontariamente posto fine alla suddetta turbativa attenuando di fatto considerevolmente gli effetti della sua condotta comunque contra regolamento;

visto lo Statuto della Federazione Bocce,

visto il Codice di comportamento sportivo,

visto il Regolamento di Giustizia e disciplina

CONSIDERATO CHE

- la condotta del sig. MADAU SALVATORE è meritevole di sanzione poiché integra quanto meno la fattispecie prevista 61, comma 3, lettere a) e o) così come sussiste la responsabilità della società Carbonia ai sensi dell'art. 61, comma 2;

- pur nella gravità della condotta posta in essere, l'inculpatore non è mai stato destinatario di precedenti provvedimenti disciplinari;

- l'odierno Giudice confida che il tesserato possa evitare in futuro comportamenti non conformi al regolamento;
- può trovare applicazione la circostanza attenuante prevista dall'art. 57, comma 2, lettere "a" ed "e",.

Per questi motivi

- a. applica la sanzione dell'ammonizione al sig. Salvatore Madau tessera n. 404767 con l'avvertimento che eventuali comportamenti scorretti saranno oggetto di ben più grave sanzione;
- b. in ragione della sola ammonizione ritiene di non dover applicare nessuna sanzione economica alla società di appartenenza, invitandola a voler stigmatizzare tutti i comportamenti non conformi al regolamento così come posti in essere dai propri iscritti.
- c. Si trasmette alla segreteria regionale della FIB per le notificazioni alle parti.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo

Cagliari, 25 marzo 2019

(Il Giudice Sportivo Territoriale)

Avv. Nicola Norfo

